

## TI\_GERICHTE 11.1998.39 vom 12. März 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-03-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1998.39](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.39)

FR: TI\_GERICHTE 11.1998.39 du 12 mars 1998

IT: TI\_GERICHTE 11.1998.39 del 12 marzo 1998

### Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

### Volltext

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.03.1998 11.1998.39

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.03.1998 11.1998.39

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.03.1998 11.1998.39

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.98.00039 Lugano 12 marzo 1998 Repubblica e Cantone del Ticino Prima Camera civile Tribunale d'appello La presidente Vista l'istanza di misure provvisoria presentata direttamente in appello da \_\_\_\_\_, nata \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, (patrocinata dall'avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_) nella procedura provvisoria intesa a ottenere l'autorizzazione di vendere l'abitazione coniugale promossa contro di lei con istanza 6 maggio 1997 da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, (patrocinato dall'avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_) esaminati gli atti Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che fra i coniugi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ è pendente davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, una causa di divorzio; che con istanza 6 maggio 1997 \_\_\_\_\_ ha instato per ottenere l'autorizzazione di vendere l'abitazione familiare; che con decreto cautelare 5 settembre 1997 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato l'istante a vendere il fondo n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ al prezzo di fr. 500.-/m<sup>2</sup> al signor \_\_\_\_\_; che contro tale giudizio \_\_\_\_\_ è insorto con un appello 18 settembre 1997 con il quale ha chiesto di essere autorizzato a vendere sia il fondo n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ che il fondo n. \_\_\_\_\_, su cui sorge l'abitazione occupata da moglie e figlie; che il gravame è ancora pendente presso questa Camera (inc. n. \_\_\_\_\_); che con istanza 2 marzo 1998 \_\_\_\_\_ chiede a questa Camera di essere autorizzata, già in via supercautelare, a procedere lei stessa alla vendita del fondo n. \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_ in nome e per conto del marito e postula altresì il blocco del ricavato della vendita, da devolversi al pagamento degli interessi arretrati e all'ammortamento straordinario di un mutuo gravante l'immobile; che contrariamente a quanto sembra ritenere l'istante, la sua istanza non trae il suo fondamento processuale dalla domanda cautelare già decisa dal primo giudice, poiché essa si fonda sulla nuova situazione verificatasi dopo la disdetta del mutuo ipotecario, notificata il 15 ottobre 1997 dalla Banca creditrice; che quindi l'istanza provvisoria del 2 marzo 1998 chiede – in realtà – una modifica dell'assetto cautelare sulla base di fatti nuovi rispetto al giudizio cautelare pendente in appello; che questa Camera non può giudicare sulla base di fatti nuovi non sottoposti al giudizio del Pretore (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Rep. 1979 269), di modo che

l'istanza deve essere esaminata, in primo luogo, dal Pretore (art. 377 cpv. 1 CPC); ordina: 1.  
L'istanza è trasmessa al Pretore del distretto di Lugano, sezione 6, per sua competenza. 2.  
Intimazione all'avv. \_\_\_\_\_, Lugano. La presidente (Epiney-Colombo)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.